COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 10/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2023 - 2025 (ART. 3, C. 55, L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci, del mese di Marzo, alle ore 16:20, nella SALA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di seconda convocazione il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
MACIUCCHI CLAUDIA	SI
GALLONI LUCA	SI
GAZZELLA ELIO	SI
CATENA VIOLA	SI
MANTOVANI ALIDA	SI
MORICHELLI CHIARA	SI
SILENZI MONICA	SI
RITI MASSIMO	SI
SIMEONI DANIELA	SI
MONTANUCCI FEDERICA	SI
CAPITANI VIERA	SI
FIORI EMILIANO	SI
SPERANZINI PIETRO	--

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BIFULCO FEDERICA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente MORICHELLI CHIARA, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

PREMESSO CHE sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

PREMESSO CHE la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che "*gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel*";
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni;

ATTESO CHE la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

VISTO l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: "*6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (…)".

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e a essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

CONSIDERATO CHE:

- il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti del Documento unico di programmazione (D.U.P.) ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

RITENUTO quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo al triennio 2023-2025;

VISTO il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023/2025;

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "*775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023*.";

VISTO l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

RICHIAMATO infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti per i quali si rimanda al verbale della seduta;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità dei Consiglieri presenti

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2023/2025**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
   - potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
   - sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;
   - l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, evidenziando che la violazione da parte dei responsabili dei suddetti presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
3) di stabilire che il presente programma si intende prorogato sino all'approvazione del nuovo, in occasione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024-2026;
4) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;
5) di demandare alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2, D.L. n. 66/2014;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: unanimità dei consensi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 335 del 28/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Settore RANIERI MAURO in data 28/02/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 335 del 28/02/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario RANIERI MAURO in data 28/02/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente	Il Segretario Comunale
MORICHELLI CHIARA	Dott.ssa BIFULCO FEDERICA

ALLEGATO

(delibera C.C. n. ..... in data .....)

SETTORE DI INTERVENTO	OBIETTIVI / FINALITÀ	TIPOLOGIA DI INCARICO	MOTIVAZIONE	DURATA	ELEMENTI SPECIFICI	INDICAZIONI SUL COMPENSO
Pianificazione e Gestione del Territorio (Servizio Ambiente)	Supporto al servizio e trasmissione conoscenze e competenze acquisite	Collaborazione	Carenza oggettiva di professionalità interne e alta specializzazione	12 mesi	Soggetti in quiescenza con comprovata esperienza	Collaborazione a titolo gratuito
Sicurezza e Vigilanza	Supporto al servizio e trasmissione conoscenze e competenze acquisite	Collaborazione	Carenza oggettiva di professionalità interne e alta specializzazione	12 mesi	Soggetti in quiescenza con comprovata esperienza	Collaborazione a titolo gratuito